

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 - Affidamento diretto del servizio di messa in sicurezza del Corso Umberto I in Amatrice - Impegno di spesa € 400.000,00 iva esclusa - Contabilità speciale presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022 intestata all'Ing. Wanda D'Ercole quale Soggetto delegato — Aggiudicazione d'urgenza ex art.32 commi 8 e 13 ed art. 63 D.lgs. 50/2016 – CIG [742468865C]. - GARC S.p.A. avente sede legale in Via dei Trasporti 14, 41012, Carpi (MO), C.F. e P.I. 00618650360

La Regione Lazio, con sede in Roma, (RM), Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, CAP 00145, codice fiscale n. 80143490581, di seguito denominato "Committente", nella persona di _____, in qualità di _____, autorizzato alla stipula del presente contratto ("Contratto") in virtù dei poteri conferitigli con atto _____,

E

L'Impresa _____, di seguito definita "Prestatore", nella persona di _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione,

PREMESSO CHE

- a) la procedura è stata espletata avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 394/2016 con specifico riferimento agli art. 32, 35, 36, 60, 63, 70, 72, 73, 76,85 del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente, nonché all'articolo 95 del medesimo decreto allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma per le stesse finalità;
- b) in forza della deroga all'art. 32 la Stazione Appaltante ha provveduto a dichiarare l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Appaltatore senza, tuttavia, rispettare il termine di cui all'art. 32 comma 7 e rinviando la comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti nella lex specialis di gara, a seguito della stipula del presente contratto;
- c) che il presente contratto dovrà pertanto intendersi risolto in caso di esito negativo delle suddette verifiche requisiti generali prescritti dalla vigente normativa;
- d) il Prestatore, sottoscrivendo il Contratto, dichiara che quanto risulta dal Contratto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della prestazione da eseguire e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- e) con riferimento all'articolo 53, comma 16 ter, D. Lgs. 165/2001, il Prestatore, sottoscrivendo il Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto.
2. L'esecuzione del Contratto è, pertanto, regolata:
 - a) dalle clausole dello stesso, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Prestatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate in tale sede da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Committente.

4. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Prestatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. La Regione Lazio affida al Prestatore la fornitura del servizio di sono costituite da demolizioni, riduzioni volumetriche, pinzature, caricamento delle macerie e trasporto nei siti di deposito temporaneo, messa in sicurezza dei fabbricati adiacenti il percorso stradale con opere provvisorie e parcellizzazione della carreggiata, con le modalità richiamate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e relativi allegati.

2. Con il Contratto, il Prestatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio a fornire i servizi, dettagliatamente descritti nella determinazione di riferimento il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad € 400.000,00 IVA esclusa.

La Regione Lazio nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 106, D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nel richiamato articolo.

ARTICOLO 3

Durata del contratto e Corrispettivi

1. Il Contratto avrà una durata complessiva pari a giorni 30 (trenta) a partire dalla data della consegna dei lavori.

2. I corrispettivi contrattuali dovuti dal Committente per il pieno e corretto svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto sono pari a € 400.000,00 IVA esclusa e contabilizzati a misura sulla base dei prezzi stabiliti a base di gara, sui quali il Prestatore ha offerto un ribasso pari al pari al 74,69 %.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Prestatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Committente.

4. Il Prestatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

ARTICOLO 4

Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 3, tutti gli oneri, le spese relativi alla prestazione dei servizi indicati nel capitolato e delle attività di trasporto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. Qualora dovessero emergere attività e servizi non contemplati si procederà in contraddittorio alla stima degli stessi, sottoposto al ribasso offerto, fermo restando l'importo complessivo fissato al precedente art. 3 comma 2.

2. Il Prestatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella determinazione di riferimento pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto.

3. Il servizio dovrà necessariamente essere conforme, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella determinazione di riferimento. In ogni caso, il Prestatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte

le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Lazio assumendosene il medesimo Prestatore ogni relativa alea.

5. Il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Il Prestatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione Lazio e da terzi autorizzati.

ARTICOLO 5

Obbligazioni specifiche del Prestatore

1. Il Prestatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, a:

a) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

b) utilizzare, per l'erogazione del servizio, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine, il Prestatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

c) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione Lazio per quanto di rispettiva ragione.

2. Il Prestatore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate con la Regione Lazio prima dell'avvio del servizio stesso.

3. Il Prestatore si impegna, altresì, a trasmettere alla Regione Lazio, la documentazione comprovante le attività eseguite.

ARTICOLO 6

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Prestatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione Lazio.

2. L'erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

3. Il servizio e le attività ad essa correlate devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d'arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente Capitolato e/o nel Contratto e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

4. La Regione Lazio ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni ritenute utili per la migliore esecuzione del servizio in oggetto del presente contratto e l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad accettare tali modifiche e/o integrazioni.

5. Nell'esecuzione del servizio il Prestatore si obbliga a osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

6. Nel corso dell'esecuzione del servizio, il Prestatore è comunque tenuto a fornire alla Regione Lazio tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.

7. Il Prestatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 7

Valutazione e controllo quali/quantitativo

1. Il Prestatore si obbliga a consentire alla Regione Lazio di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate dalla Regione Lazio a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Prestatore sarà soggetto a contestazione da parte della Regione Lazio. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penali di cui oltre.
4. Le penali verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
5. Qualora la servizio e le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard qualitativi/quantitativi stabiliti, il RUP, procede secondo quanto previsto dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 8

Fatturazione e pagamenti

1. La liquidazione e il pagamento degli importi del servizio pienamente e correttamente resa è disposta dal Committente, previa presentazione da parte del Prestatore di regolari fatture. I pagamenti verranno effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
2. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate in compensazione, come determinate nelle modalità descritte nel successivo art. 11, fatta comunque salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
3. Il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Prestatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. Il Prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo art. 9; in difetto di tale comunicazione, il Prestatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta tuttavia inteso che, per nessun motivo ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Prestatore potrà sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Prestatore che interromperà arbitrariamente e/o unilateralmente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni diretti ed indiretti subiti dalla Regione Lazio e da terzi.
6. La fatturazione, vista la circolare n. 2 del 06/10/2016 del Soggetto attuatore delegato, dovrà essere così redatta:

Denominazione: Dir. Infr. R.L. Soggetto delegato O.C.D.P.C. 388/2016 Sisma 2016

Codice Univoco Ufficio: UFDNH2

Codice Fiscale: 97902880588

Indirizzo Ufficio: Via Cristoforo Colombo, 212

Comune Ufficio: Roma

CAP: 00147

7. Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere il Codice Identificativo (CIG), la corretta indicazione della "Scissione dei pagamenti" (art. 17-ter, DPR n. 633/72) o all'esigibilità dell'IVA differita, il numero e la data del provvedimento che ha fatto scaturire l'obbligazione contrattuale e l'indicazione del conto corrente dedicato

in ottemperanza alle indicazioni dell'art. 3 della L. 136/2010 con l'indicazione dell'IBAN e importo netto effettivo da accreditare e non importo complessivo della fattura.

ARTICOLO 9

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Prestatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010, sono riportati nello schema seguente:

3. Il Prestatore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, Legge 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9-bis, Legge 136/2010.

ARTICOLO 10

Trasparenza

1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

ARTICOLO 11

Penali

- 1 Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contrattuali comporta, senza necessità di preventiva contestazione, l'applicazione delle penali di seguito riportate: giorni in cui non viene eseguito il servizio euro 800 pari all'0,2% dell'importo contrattuale.
- 2 Le penali complessivamente applicate nel corso del contratto non potranno superare complessivamente un decimo dell'importo contrattuale, poiché arrivati a questo limite la Regione Lazio potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e successivamente a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione dell'appalto mediante altra Ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della Società del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.
- 3 L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che la Regione Lazio intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravi inadempienze o irregolarità.
- 4 L'importo derivante dall'applicazione di penali, sanzioni e spese sostenute in danno dalla Regione Lazio verrà detratto dai pagamenti dovuti al Prestatore o da eventuali crediti vantati dallo stesso, salva l'escussione della cauzione definitiva di cui al successivo articolo 12.

ARTICOLO 12

Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Prestatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/016, ha costituito a favore della Regione Lazio una garanzia fideiussoria. Detta garanzia, incondizionata ed irrevocabile è stata prodotta e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Lazio.

2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Prestatore.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito.

5. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Lazio.

ARTICOLO 13

Riservatezza

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal contratto, il Prestatore, in persona del legale rappresentante, è designato dalla Regione Lazio quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, anche sensibili.

2. Il Prestatore si impegna a:

a) trattare tutti i dati personali che gli verranno comunicati dagli interessati, e dalla Regione Lazio per le sole finalità connesse allo svolgimento del servizio, in modo lecito e secondo correttezza;

b) nominare per iscritto tutti gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

c) garantire la riservatezza di tutti i dati e di tutte le notizie e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere, comunque acquisite e/o che gli verranno trasmesse dagli interessati in conseguenza delle forniture, impedendone l'accesso a chiunque (con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento), nonché la diffusione a terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta della Regione Lazio;

d) tener conto di eventuali successive comunicazioni della Regione Lazio in materia di sicurezza e protezione dei dati personali.

3. A tale scopo l'Impresa adotta:

a) modalità di esecuzione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici;

b) misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

c) tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

ARTICOLO 14

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Prestatore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. Il Prestatore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Regione Lazio, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del Contratto.
3. Il Prestatore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose della Regione Lazio e/o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento della prestazione ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando la Regione Lazio da ogni responsabilità. A tale scopo, il Prestatore dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività appaltate, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c..
4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Regione Lazio. Pertanto, qualora il Prestatore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con riscossione della garanzia definitiva prestata ai sensi del precedente Art. 12, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
5. Il Prestatore allega al presente Contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell'impresa aggiudicataria.
6. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
7. Qualora il Prestatore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Regione Lazio resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al Prestatore.
8. Qualora il Prestatore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato Tecnico e da tale comportamento derivassero problemi ai dipendenti della Regione Lazio, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
9. Come specificato, il Prestatore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal proprio personale.
10. Il Prestatore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti della Regione Lazio, in contraddittorio con i rappresentanti del Prestatore.
11. In caso di assenza dei rappresentanti del Prestatore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Regione Lazio, senza che il Prestatore possa sollevare eccezione alcuna.

ARTICOLO 15

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 108 del d.lgs 50/2016, la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore con raccomandata AR, altresì, nei seguenti casi:
 - a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Prestatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto;
 - c) violazione delle norme in materia di cessione del Contratto e dei crediti;
 - d) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale 16/2007;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 18 "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Contratto;

g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'art. "Garanzia definitiva" del presente Contratto;

h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Prestatore negativo;

i) mancato rispetto degli obblighi assunti dal Prestatore in sede di formulazione dell'Offerta o inadempimento agli accordi raggiunti dal medesimo con le Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 17, comma 5 del presente Contratto.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione la Regione Lazio ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento del danno.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, la Regione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014 .

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Prestatore

ARTICOLO 16

Recesso

1. La Regione Lazio ha diritto di recedere dal contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

2. La Regione può altresì, recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (giorni) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata A.R in presenza delle seguenti cause.

3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;

b) qualora il Prestatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Prestatore medesimo;

c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;

e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08;

f) cessione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 21;

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio.

5. In caso di recesso della Regione Lazio, il Prestatore ha diritto al pagamento delle forniture fornite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

ARTICOLO 17

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Prestatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Prestatore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

ARTICOLO 18

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto il Prestatore individua nel Sig. _____ il Responsabile del contratto, denominato "Incaricato Referente", il quale è il referente nei confronti della Regione Lazio.
2. I dati di contatto dell'Incaricato Referente sono:
 - a) Telefono: _____
 - b) Indirizzo E-Mail: _____
3. L'eventuale sostituzione dell'Incaricato Referente dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza del Committente.

ARTICOLO 19

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Regione Lazio.
3. In ogni caso la Regione Lazio aderendo al Contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Prestatore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Prestatore alla Regione Lazio nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

ARTICOLO 20

Cessione di credito e di contratto

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Prestatore nei confronti della Regione Lazio a seguito della regolare e corretta esecuzione della servizio e prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Regione Lazio di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Prestatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Prestatore anche in ordine ad ordini di acquisto diversi.
2. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Prestatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Prestatore

mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Prestatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

3. La cessione del Contratto è vietata, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 21

Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto.

ARTICOLO 22

Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 133, comma 1, lettera e), D.Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore e la Regione Lazio, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 23

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. Con la stipula del Contratto, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 272, 274 e 300 del D.P.R. 207/2010, la Regione Lazio ha nominato l'ing. Flaminia Tosini quale Responsabile del Procedimento, attribuendole tutte le funzioni previste dal D.P.R. 207/2010.

2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DE), nominato dall'Amministrazione appaltante, svolgerà le sue funzioni attenendosi alle disposizioni di cui alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della DE, debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme legislative, regolamentari, ed alle disposizioni di contratto e di Capitolato. Eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione a perfetta regola d'arte dell'appalto verranno risolte, attenendosi in analogia a quanto previsto dal D.P.R. n. 207 e ss.mm. e ii. L'Appaltatore o il suo incaricato deve supportare la DE nello sviluppo di controllo dell'appalto e nella stesura della contabilità della stessa, sebbene tali attività rimangano compito esclusivo della DE, e per sottoscrivere i documenti contabili che l'Appaltatore è tenuto a firmare.

ARTICOLO 24

Allegati

Si allega, inoltre, al presente Contratto la garanzia definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente Articolo 12.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

IL PRESTATORE

La REGIONE LAZIO